

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE 04/23"



Vittoria
Assicurazioni

Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026
ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per tutte le Sezioni l'ampiezza dell'impegno di Vittoria è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

SEZIONE INCENDIO

L'assicurazione prevede il pagamento dei danni ai beni assicurati causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; implosione; caduta corpi celesti; caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti; sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidis. L'assicurazione opera inoltre per: i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. Attribuzione beni assicurati; Presenza di infiammabili e merci speciali in eccesso alle relative tolleranze; Rischio locativo; Ricorso terzi; Selling price; Supporti di dati; Beni in leasing; Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dall'assicurato; Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dai coloni o dai dipendenti; Dispersione di liquidi; Autocombustione e/o fermentazione anomala; Merci trasportate; Danni indiretti in forma diaria per attività agrituristica; Granaglie sullo stelo; Occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione gas; Sovraccarico di neve; Grandine; Gelo; Lastre; Maggiori spese.

SEZIONE FURTO E RAPINA

L'assicurazione prevede il pagamento dei danni causati da: furto; rapina avvenuta nei locali assicurati; estorsione posta in atto all'interno dei locali assicurati; guasti e atti vandalici sui beni assicurati, con esclusione dei danni subiti dal bestiame; guasti ai locali e agli infissi; spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina, o estorsione, o scippo. L'Assicurazione opera anche per: beni assicurati posti all'aperto e sui piazzali (arredamento - attrezzature - macchinari, macchinari semoventi, merci, bovini, equini, caprini, suini) posti entro i recinti nell'ambito dell'attività; beni assicurati temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate; veicoli che si trovano nei locali di cui all'ubicazione del rischio o comunque nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato (se utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati); furto commesso, fuori indicata in polizza (esclusivamente entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti i beni assicurati, nonché delle Province limitrofe) in conseguenza di: scippo; rapina; furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori, commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dall'assicurato; Macchinari in leasing; Integrazione portavalori.

SEZIONE RCT/ RCO

RCT. L'assicurazione tutela l'Assicurato di quanto questi deve pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale. RCO. L'assicurazione tutela l'Assicurato di quanto questi deve pagare, quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n. 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione; ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente

non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Se richiamata la Condizione Particolare 9 "Franchigia Assoluta Danno Biologico", il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'invalidità permanente, avverrà – indipendentemente dalla percentuale accertata – deducendo l'importo indicato nella Opzione scelta nella Condizione Particolare 9 richiamata che resterà a carico dell'Assicurato. Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini dell'assicurazione sono equiparati ai dipendenti: tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti; limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. Lavori non agricoli, Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi; Danni da cedimento o franamento del terreno; Danni a condutture ed impianti sotterranei, Danni da inquinamento accidentale; Estensione alle malattie professionali; Attività svolta esclusivamente dai titolari; Attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti; Stazioni di monta per conto terzi; Responsabilità civile verso utenti di servizi accessori; Responsabilità civile per le cose portate o consegnate di proprietà dei Clienti; Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio; Danni a cose portate dai clienti nell'esercizio estensione ai velocipedi; Attività sportive; Cure termali centro benessere.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

L'Assicurazione tutela l'Assicurato di quanto deve pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione comprende, nel limite del 10% del massimale indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione opera anche per i prodotti, per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi. Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

Merci in refrigerazione. L'assicurazione opera per i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi a causa di: mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti: ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. L'assicurazione opera anche se gli eventi previsti ai punti precedenti sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo. L'assicurazione opera per i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere a causa di: mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti: ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. La garanzia opera anche se gli eventi previsti ai punti precedenti sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'impresa con il mezzo più rapido disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Merci in processo di surgelamento. L'assicurazione comprende le merci per le quali è in corso il processo di surgelamento.

SEZIONE INFORTUNI

L'assicurazione opera per gli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Sono compresi gli infortuni derivanti da: equitazione (escluse gare e relative prove, caccia a cavallo e polo); immersioni in apnea; pratica dell'idroski e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai); esercizio di giochi e di attività sportive di pratica comune, purché a carattere dilettantistico o ricreativo; uso e guida di autoveicoli, motoveicoli, trattori e macchine agricole semoventi, caravan, ciclomotori, natanti ad uso privato o da diporto; uso di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato (terrestre o marittimo), fatta eccezione per i mezzi sub acquei; malore o incoscienza.

Morte. se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, viene pagata la somma assicurata. Morte presunta. Invalidità permanente: se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, viene pagata l'intera somma assicurata; se ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, viene pagata una somma in proporzione al grado di invalidità permanente accertato. Ricovero-Day hospital e successiva convalescenza a seguito di infortunio. Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio.

Opzioni con riduzione di premio. Tabella ANIA.

Opzioni con aumento del premio. Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale. Opzione rendita. Adeguamento del premio e delle garanzie.

SEZIONE TUTELA LEGALE

L'assicurazione prevede il pagamento delle spese legali per la tutela dei diritti dell'assicurato se nell'ambito della propria attività viene sottoposto a procedimento penale o civile. Rientrano in garanzia le seguenti spese: per l'intervento di un legale; per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; di giustizia; liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa; di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove l'assicurazione è operante, si assicura: le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente. Vittoria non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Opzioni con aumento del premio. Difesa penale; Difesa civile; Vertenze contrattuali con i clienti.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO L'assicurazione non comprende i danni: verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, eventi bellici, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti; agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti; causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro; indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza. Franchigie. La garanzia Incendio prevede franchigie da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500. Per Maggiori Spese e Danni indiretti (forma diaria per attività agrituristica) è prevista una franchigia di 3 giorni. Scoperti. La garanzia Incendio prevede scoperti da un minimo del 5% ad un massimo del 25% (altri sono indicati in polizza).
SEZIONE FURTO E RAPINA L'assicurazione non comprende i danni: verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, eventi bellici, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti; agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti; causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro; indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza; da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico. Se i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Preziosi e i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'8° giorno. La presente sospensione dell'assicurazione non opera quando si assicurano abitazioni rurali dichiarati non stabilmente abitati. Scoperti. La garanzia Furto prevede scoperti da un minimo del 10% ad un massimo del 25%.
SEZIONE RCT/ RCO L'assicurazione non opera per i danni: derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili); da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori; provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti; provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso; a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008; indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza; di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile; conseguenti alla inosservanza delle condizioni di legittimazione previste per i trasporti eccezionali e per la circolazione di veicoli eccezionali; provocati alla pavimentazione stradale; connessi all'esercizio della caccia; alle scorte vive o morte del fondo, a chiunque appartengano. Franchigie. Sono previste franchigie da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500. Per la garanzia RCO è prevista una franchigia relativa del 6%. Per la garanzia Danno biologico sono previste franchigie opzionali di € 2.600 ed € 5.200. Scoperti. La garanzia RCT/RCO prevede scoperti del 10%.
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI Scoperti. La garanzia RC Prodotti prevede uno scoperto del 10% (con un minimo da € 500 a € 5.000 ed un massimo da € 5.000 a € 25.000).
SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE Franchigie. Per le Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo è previsto un periodo continuativo di 24 ore. Scoperti. La garanzia Guasti o rotture nell'impianto frigorifero prevede uno scoperto del 25%. La garanzia Merci in processo di surgelamento prevede uno scoperto del 20%.
SEZIONE INFORTUNI Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da: a) uso e/o guida di mezzi subacquei ed aerei (non valida per il personale aeronavigante); uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), salvo che si tratti di regolarità pura; guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 360 giorni e a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, avesse i requisiti per il rinnovo; affezione, contagio, intossicazione; azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato; pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, guidosliatta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci fuori pista, sci acrobatico, sci estremo, sci - alpinismo, snow-board acrobatico ed estremo, kitesurf, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down hill, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, hydrospeed, canoa e kayak che comporti discesa di rapide; partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo; pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; gli avvelenamenti, nonché le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella voce di glossario "infortunio". Sono inoltre esclusi gli infortuni: che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari; conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato; occorsi in occasione di partecipazioni ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa; causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo. Non rientrano nell'assicurazione: le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio; le ernie di origine non traumatica; la rottura sottocutanea dei tendini. Franchigie. Per la garanzia Invalidità Permanente è prevista una franchigia del 3% sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000; del 10% oltre € 250.000.
SEZIONE TUTELA LEGALE L'assicurazione non opera per: danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; materia fiscale, tributaria e materia amministrativa; controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; controversie di natura contrattuale con Vittoria.

Franchigie. La garanzia Difesa penale: opposizione al giudice per ingiunzione di pagamento, opera se la somma ingiunta è pari o superiore a € 500,00. La garanzia Difesa Civile: controversie per inadempienze contrattuali, opera se il valore di lite è superiore a € 200,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è diretto a tutti coloro che svolgono un'attività agricola e desiderano salvaguardare il patrimonio in essa investito da eventi che potrebbero danneggiarlo irrimediabilmente.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 24,38%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	E' obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Sono detraibili i premi relativi agli infortuni da cui deriva la morte o l'invalidità permanente. L'importo detraibile è indicato in polizza.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/
-------------------------------------	--

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.